

Doc.

CVI

n.

3

**R E L A Z I O N E
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE RECANTE PROVVEDIMENTI
IN FAVORE DEI PROFUGHI ITALIANI**

(Anno 2014)

(Articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344)

**Presentata dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
(GENTILONI)**

Comunicata alla Presidenza il 4 maggio 2015

PAGINA BIANCA

Legge 15 ottobre 1991, n. 344, art. 9, di modifica della Legge 26 dicembre 1981, n. 763 su "Provvedimenti in favore dei profughi italiani"

Relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno 2014

La Legge del 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla Legge del 15 ottobre 1991, n. 344, disciplina la materia dei provvedimenti in favore dei profughi italiani.

La Legge e le successive integrazioni indicano i titolari dei benefici che possono essere prestati in Italia dalle diverse istituzioni a vario titolo competenti. La normativa in parola trova applicazione esclusivamente in presenza di uno stato di necessità al rimpatrio nel nostro Paese, dichiarato con apposito Decreto Interministeriale (MAECI-Min. Interno-MEF). Gli stati di necessità al rimpatrio dal Libano, dall'Eritrea e dalla Costa d'Avorio sono scaduti rispettivamente il 12 gennaio 2007, il 6 giugno 2007 ed il 31 ottobre 2006 e non sono stati prorogati.

In applicazione del Decreto relativo allo stato di necessità al rimpatrio dalla Siria, entrato in vigore il 3 agosto del 2012, la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del MAECI ha rilasciato, nel 2014, 22 "Attestati di rimpatrio dei profughi italiani".

€ 1,00



171060005760